Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1981, n. **280.**

Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli allievi delle scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale.

Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.

Art. 2.

Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, e all'equo indennizzo di prima categoria, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale dei benefici stessi, avuto riguardo alle misure in vigore all'atto dell'evento che ne dà titolo.

Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subìto l'incidente, non appena il competente organo medico-legale avrà giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio. I suddetti anticipi saranno reintegrati in sede di liquidazione definitiva degli indennizzi.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

Art. 4.

All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1980 e 1981 nella misura, rispettivamente, di lire 1.800 milioni e di lire 1.200 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° giugno 1981.

Variante al piano di edilizia penitenziaria ed approvazione del programma aggiuntivo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto il decreto interministeriale in data 4 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto interministeriale in data 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 22 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 22 marzo 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 giugno 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 27 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 22 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 2 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 14 aprile 1980;

Visto il decreto interministeriale in data 18 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 26 settembre 1980;

Visto il decreto interministeriale in data 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1980;

Visto il decreto interministeriale in data 12 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980;

Visto il decreto interministeriale in data 26 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 7 marzo 1981;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, occorre procedere all'aggiornamento del programma dei lavori di cui all'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Considerato che la suddetta somma viene ripartita negli esercizi finanziari 1981-83;

Ritenuta la necessità di provvedere al finanziamento per quelle opere più urgenti di integrazioni, nonché di predisporre un programma aggiuntivo di rinnovamento delle strutture penitenziarie;

Decreta:

E' approvata l'assegnazione dei fondi necessari all'esecuzione delle opere negli istituti appresso elencate da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

INTEGRAZIONI

Sulmona C.C.C.R.		
es. fin. 1981	L. 4.935.686.000	
es. fin. 1982	L. 5.000.000.000	
		L. 9.935.686.000
Torino C.C.		
es. fin. 1982	L. 6.270.000.000	
		L. 6.270.000.000
Ancona C.C.		
es. fin. 1981	L. 1.500.000.000	
		L. 1.500.000.000
Pesaro C.C.		
es. fin. 1981	L. 1.000.000.000	
es. fin. 1982	L. 1.500.000.000	
		L. 2.500.000.000
Perugia P.G.M.		
es. fin. 1982	L. 2.260.000.000	
		L. 2.260.000.000
Pianosa C.R.		
es. fin. 1981	L. 1.200.000.000	
es. fin. 1982	L. 1.000.000.000	
		L. 2.200.000.000
Firenze C.P.M.		
es. fin. 1981	L. 2.000.000.000	
es. fin. 1982	L. 2.000.000.000	
es. fin. 1983	L. 2.000.000.000	
		L. 6.000.000.000
Bergamo C.C.		
es. fin. 1981	L. 268.452.000	
		L. 268.452.000
Augusta C.R.		
es. fin. 1982	L. 2.000.000.000	
es. fin. 1983	L. 2.318.000.000	
		L. 4.318.000.000
Foggia C.C.		
es. fin. 1981	L. 600.000.000	
		L. 600.000.000
Milano C.C.		
es. fin. 1981	L. 10.000.000.000	
es. fin. 1982	L. 10.000.000.000	
es. fin. 1983	L. 20.000.000.000	
		L. 40.000.000.000
Firenze C.C.		
es. fin. 1981	L. 3.500.000.000	
		L. 3.500.000.000
Livorno C.C.		
es. fin. 1981	L. 4.000.000.000	
		L 4.000.000.000
Larino C.C.		
es. fin. 1982	L. 3.000.000.000	
es. fin. 1983	L. 3.000.000.000	
		L. 6.000.000.000
Castrovillari C.C.		
es. fin. 1981	L. 2.000.000.000	
es. fin. 1982	L. 2.000.000.000	
es. fin. 1983	L. 3.100.000.000	
		L. 7.100.000.000
Cagliari C.P.M.		
es. fin. 1981	L. 2.901.000.000	
es. fin. 1982	L. 2.000.500.000	
		L. 4.901.500.000
Carinola C.R.		
es. fin. 1981	L. 90.000.000	
		L. 90.000.000
Rimini C.C.		
es. fin. 1981	L. 1.300.000.000	
		L. 1.300.000.000
	Totale complessivo	L. 102.743.638.000

PROGRAMMA AGGIUNTIVO IN ORDINE DI PRECEDENZA

1) Napoli C.C.
2) Palermo C.C.
3) Cagliari C.C.
4) Potenza C.C.C.R.
5) S. Angelo dei Lombardi C.C.
6) Cremona C.C.
7) Rieti C.C.
8) Civitavecchia C.C.
9) Terni C.C.
10) S. Maria Capua Vetere C.C.
11) Rovigo C.C.
12) Patti C.C.
13) Trento C.C.
14) Lucca C.C.
15) Asti C.C.
16) Bolzano C.C.
17) Reggio Emilia C.C.
18) Modena C.C.
19) Crema C.C.C.R.
20) Vigevano C.C.
21) Vibo Valentia C.C.
22) Pavia C.C.
23) Lecce C.C.C.R.
24) Monza C.C.
25) Fossano C.R.
26) Trieste C.C.
27) L'Aquila C.C.
28) Macerata C.C.
29) Velletri C.C.
30) Mistretta C.C.
31) Parma C.C.C.R.
32) Frosinone C.C.C.R.
33) Pordenone C.C.
34) Viterbo C.C.C.R.
35) Agrigento C.C.
36) Saluzzo C.C.
37) Noto C.R.
38) Tempio Pausania C.C.
39) San Remo C.C.
40) Caltagirone C.C.
41) San Gimignano C.R.
42) Lanciano C.C.
43) Grosseto C.C.
44) Varese C.C.
45) Urbino C.C.
46) Sassari C.C.
47) Alessandria C.C.
48) Tortona C.C.
49) Sciacca C.C.
50) Ferrara C.C.
51) Piacenza C.C.
52) Rogliano C.R.
53) Monfalcone cust. prev. min. P.S.
54) Foggia cust. prev. min. P.S.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con le leggi 24 aprile 1980, art. 25, e 30 marzo 1981, art. 20, è la seguente:

per l'esercizio finanziario 1981 .	L. 114.714.862.000
per l'esercizio finanziario 1982 .	» 331.339.500.000
per l'esercizio finanziario 1983 .	» 519.582.000.000
Totale complessivo . . .	L. 965.696.362.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1981

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(3416)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 8 maggio 1981.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Treviso.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° maggio 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 e successive modifiche;

Vista la nota n. 181 - 5/7 del 18 marzo 1981 del presidente della giunta regionale della regione Veneto con la quale si chiede per la provincia di Treviso il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Treviso è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3232)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 marzo 1981.

Recepimento della direttiva CEE n. 76/767 sugli apparecchi a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 43 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'assoggettabilità dei recipienti fissi per gas compressi, liquefatti o disciolti alla prova idraulica, alla prima visita interna ed alle altre disposizioni per la tutela della incolumità dei lavoratori;

Visto l'art. 44 dello stesso regio decreto 824, concernente i recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti ed i recipienti fissi ad essi assimilabili;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1973) che detta norme per la costruzione degli apparecchi a pressione;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974) che detta norme integrative al regolamento approvato con il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visti gli articoli 1 e 50 del citato decreto 21 maggio 1974, riguardante l'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti e disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e gli apparecchi a pressione provenienti dai paesi membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1975 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 6 febbraio 1976) concernente gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;

Visti gli articoli 1 e 16 del suddetto decreto ministeriale che estendono disposizioni del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, agli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione ed ai generatori di calore per impianti di riscaldamento;

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, recante norme per il trasporto su strada di merci pericolose;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925) concernente l'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto l'art. 28 dell'anzidetto decreto ministeriale relativo alla ammissione all'uso di recipienti provenienti dall'estero;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 1930) concernente le prove e le verifiche dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto l'art. 28 delle norme annesse al suddetto decreto ministeriale relativo all'ammissione all'uso di recipienti fabbricati all'estero;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1971 recante prescrizioni relative al trasporto su strada di merci pericolose della classe i.d. e relativo alle prove e verifiche dei recipienti destinati al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Sentito il consiglio tecnico della Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Considerata l'opportunità, in conformità dell'art. 22 e dell'allegato IV della direttiva (CEE) n. 76/767, di semplificare e uniformare le procedure per l'importazione nel territorio italiano degli apparecchi a pressione provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Repubblica Federale di Germania, Regno Unito;

Decretano:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dell'art. 34 dello stesso regio decreto, dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, e degli articoli 1 e 16 del decreto ministeriale 1° dicembre 1975, sono equipollenti alla prova preventiva da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione i certificati di prova, verifiche e controlli preliminari su: generatori di vapore di liquidi caldi e di calore, recipienti di vapori e di liquidi sottopressione, recipienti fissi per gas compressi, liquefatti e disciolti su materiali o parti degli apparecchi suddetti, provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Repubblica federale di Germania, Regno Unito, rilasciati dagli organismi di controllo di detti Stati, elencati con separato decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dei trasporti.

Art. 2.

Sono approvate le disposizioni di cui all'allegato *A* al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso, concernenti la procedura per l'immissione in territorio italiano degli apparecchi a pressione, con esclusione di quelli di cui al successivo art. 5, provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Repubblica federale di Germania, Regno Unito, che sono conformi alle vigenti disposizioni legislative regolamentari e amministrative concernenti la loro fabbricazione.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 26 aprile 1973, concernente il riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione del Regno del Belgio, il decreto ministeriale 2 agosto 1975, concernente il riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione della Repubblica francese, il decreto ministeriale 15 dicembre 1967, modificato con successivi decreti ministeriali 15 dicembre 1971 e 14 febbraio 1972, concernente il riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione del Regno Unito, il decreto ministeriale 28 marzo 1972, modificato con successivi decreti ministeriali 17 agosto 1972 e 30 giugno 1973, concernente il riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione della Repubblica federale di Germania, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, di cui al primo comma dell'art. 1, con il quale sono indicati gli organismi di controllo autorizzati dagli Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 4.

Le prove e i controlli relativi agli apparecchi a pressione destinati ad essere esportati negli altri Stati membri delle Comunità europee sono effettuati secondo i metodi in vigore nello Stato membro di destinazione o riconosciuti equivalenti dalle autorità amministrative di quest'ultimo Stato.

Art. 5.

Sono esclusi dal presente decreto gli apparecchi a pressione destinati ad equipaggiamento dei veicoli ferroviari o tranviari, di autoveicoli, di impianti fissi di trasporto, nonché i recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per tali apparecchi si provvederà con separato decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri degli esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

ALLEGATO *A*

DEFINIZIONI

Stato di origine: lo Stato membro in cui è costruito l'apparecchio a pressione.

Stato di destinazione: Italia.

Amministrazione d'origine: le autorità amministrative competenti dello Stato di origine.

Amministrazioni di destinazione:

Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Roma, relativamente agli apparecchi a pressione destinati ad equipaggiamento di veicoli ferroviari e tranviari, di autoveicoli, di impianti funiviari o sciovíari e per apparecchi destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Associazione nazionale controllo combustione - Via Urbana n. 167 - Roma, relativamente a tutti gli altri apparecchi.

Procedura:

1. Il costruttore o il suo mandatario che desideri importare in Italia uno o più apparecchi a pressione dello stesso modello, invia all'amministrazione di destinazione, direttamente o tramite l'importatore dello Stato di destinazione, una domanda per ottenere che le verifiche vengano effettuate secondo i metodi in vigore da un organismo di controllo diverso da quelli dello Stato di destinazione.

2. Nella sua domanda il costruttore o il suo mandatario indica l'organismo di controllo da lui prescelto. Tale scelta deve essere operata tra gli organismi di controllo indicati dallo Stato di origine e di cui all'elenco approvato con il decreto ministeriale previsto dall'art. 1. Tuttavia, facendo eccezione a questa procedura, nel caso di un apparecchio costruito appositamente in seguito ad una unica ordinazione in un numero molto ridotto di esemplari o nel caso di apparecchi destinati ad un impianto complesso, eseguiti conformemente ai dati e alle specificazioni fornite dal cliente o da un ufficio studi designato da quest'ultimo, l'organismo di controllo è scelto dal cliente nello Stato di origine conformemente o meno allo elenco suddetto, purchè l'amministrazione di destinazione dia il suo accordo su tale scelta.

L'amministrazione di destinazione informa l'amministrazione d'origine delle proprie decisioni in merito.

Nella domanda si deve indicare, quando lo si conosca, il nome del cliente o dell'importatore.

Detta domanda è corredata di un fascicolo contenente i disegni e i calcoli relativi all'apparecchio o al modello, le specificazioni dei materiali utilizzati, le informazioni relative ai procedimenti di fabbricazione impiegati, la specificazione dei metodi di verifica utilizzati nel corso della fabbricazione nonchè ogni altra informazione che il costruttore o il suo mandatario ritenga utile per consentire all'amministrazione di destinazione di giudicare se l'apparecchio o gli apparecchi a pressione di uno stesso modello, eseguiti conformemente al progetto, corrispondono alle vigenti prescrizioni relative agli apparecchi a pressione.

Tali documenti sono forniti in quattro esemplari in lingua italiana o in un'altra lingua accettata dall'amministrazione di destinazione.

2.1. L'amministrazione di destinazione accusa ricevuta del fascicolo non appena questo le sia pervenuto.

2.2.1. Se l'amministrazione di destinazione ritiene che il fascicolo ricevuto contenga tutti gli elementi di valutazione necessari ai sensi delle disposizioni del punto 1, essa dispone di un termine di tre mesi dalla data in cui ha ricevuto il fascicolo per esaminare quanto al merito i documenti in esso contenuti.

2.2.2. Se l'amministrazione di destinazione ritiene che il fascicolo ricevuto non contenga tutti gli elementi di valutazione necessari ai sensi delle disposizioni del punto 1, essa dispone di un mese a decorrere dalla data in cui ha ricevuto il fascicolo per indicare al richiedente i miglioramenti da apportare al fascicolo da tale punto di vista. Non appena ricevuto il fascicolo completato conformemente a dette indicazioni, si segue la procedura di cui al punto 2.2.1.

2.3.1. Se dall'esame quanto al merito del fascicolo risulta che l'apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello, eseguiti o da eseguire conformemente ai documenti trasmessi, corrispondono alle vigenti prescrizioni relative agli apparecchi a pressione o possono essere accettati con una deroga a dette prescrizioni, l'amministrazione di destinazione lo notifica al richiedente entro il termine di cui al punto 2.2.1.

Se l'apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello, che formano oggetto della richiesta, non sono sottoposti alla vigente regolamentazione, l'amministrazione di destinazione può esigere che essi siano conformi alla regolamentazione relativa agli apparecchi a pressione in vigore per tali apparecchi nello Stato di origine.

2.3.2. Se dall'esame quanto al merito del fascicolo risulta che l'apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello, eseguiti o da eseguire conformemente ai documenti trasmessi, non corrispondono alle vigenti prescrizioni relative agli apparecchi a pressione e non possono beneficiare di una deroga a dette prescrizioni, l'amministrazione di destinazione lo notifica al richiedente entro il termine di cui al punto 2.2.1. e indica

le disposizioni che non sono state osservate e quelle che si devvono osservare affinchè l'apparecchio o gli apparecchi di uno stesso modello possano essere accettati. In proposito, essa indica le norme di costruzione, i controlli, le prove e le verifiche richiesti dalla vigente regolamentazione.

Se il richiedente è disposto ad apportare alla progettazione, alla fabbricazione e/o ai metodi di verifica dell'apparecchio o degli apparecchi di uno stesso modello tutte le modifiche necessarie per soddisfare alle condizioni indicate, egli modifica il suo fascicolo in conformità. Non appena ricevuto il fascicolo modificato, si segue la procedura di cui al punto 2.2.1., però con un termine ridotto a due mesi.

2.3.3. I criteri utilizzati dall'amministrazione di destinazione per concedere o negare le deroghe di cui ai punti 2.3.1. e 2.3.2. sono gli stessi che vengono utilizzati per i costruttori stabiliti in Italia.

2.4. I canoni, le tasse o altri oneri dovuti per l'esame del fascicolo sono quelli fissati dalle norme vigenti.

3. Il richiedente provvede a che l'organismo di controllo, scelto conformemente al punto 1., effettui le operazioni che gli sono richieste dall'amministrazione di destinazione.

4. Dopo aver eseguito i controlli, le prove e le verifiche richiesti dall'amministrazione di destinazione e dopo aver verificato che i risultati sono soddisfacenti, l'organismo di controllo rilascia al costruttore o al suo mandatario e alla amministrazione di destinazione i verbali relativi a detti controlli, prove e verifiche nonchè i certificati attestanti che i metodi di controllo, di prova e di verifica, come pure i risultati ottenuti corrispondono alle esigenze formulate dall'amministrazione di destinazione.

Se i risultati dei controlli non sono soddisfacenti, l'organismo di controllo ne informa il richiedente e l'amministrazione di destinazione.

Tali documenti devono essere redatti in lingua italiana o in un'altra lingua accettata dall'amministrazione di destinazione.

5. L'amministrazione di destinazione deve assicurare il carattere confidenziale di ogni progetto e documentazione ad essa presentati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

(3265)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 dicembre 1980.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Arte italiana ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, fra cui una avente come tematica l'Arte italiana;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1980, tra l'altro, di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Arte italiana » aventi come soggetti opere di Gian Lorenzo Bernini e di Palma il Vecchio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1505 del 18 novembre 1980;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 520, due francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Arte italiana », aventi come soggetti un'opera di Gian Lorenzo Bernini e un'opera di Palma il Vecchio.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; foglio 25 esemplari; colori: policromia, realizzata con un colore calcografico e tre colori offset.

Le vignette dei due francobolli riproducono, nell'ordine, le seguenti opere:

« Apollo e Dafne », di Gian Lorenzo Bernini, conservata in Roma, Galleria Borghese. Nella cornice è posta la leggenda « G. L. BERNINI 1598-1680 »;

« Santa Barbara » di Palma il Vecchio, conservata in Venezia, Chiesa di Santa Maria Formosa. Nella cornice è posta la leggenda « PALMA IL VECCHIO 1480-1528 ».

Completano i due francobolli la leggenda « ITALIA » e l'indicazione del valore « 520 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1981
Registro n. 15 *Poste, foglio* 143

(3382)

DECRETO 20 dicembre 1980.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano » dedicati alle « Ville d'Italia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto l'art. 3 del decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il Patrimonio artistico e culturale italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere tre francobolli appartenenti alla suddetta serie, aventi come soggetto le « Ville d'Italia » e riproducenti Villa Foscari, detta « Malcontenta » - Venezia, Villa Barbaro - Maser (Treviso) e Villa Godi Valmarana - Vicenza;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1505 del 18 novembre 1980;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi tre francobolli da L. 80, L. 150 e L. 170, appartenenti alla serie ordinaria avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano », aventi come soggetti le « Ville d'Italia » e riproducenti, nell'ordine, Villa Foscari, detta « Malcontenta » - Venezia, Villa Barbaro - Maser (Treviso) e Villa Godi Valmarana - Vicenza.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con un colore calcografico e quattro colori offset.

Le vignette, racchiuse da un sottile filo di cornice, riproducono una veduta della villa e del parco circostante. Nel corpo delle vignette sono riportate la denominazione delle ville e le località in cui si trovano, la leggenda « ITALIA » ed i rispettivi valori « 80 », « 150 » e « 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1981
Registro n. 15 Poste, foglio n. 106

(3383)

DECRETO 14 gennaio 1981.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di tre francobolli celebrativi della XXII Giornata del francobollo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 593, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1980, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1508 del 22 dicembre 1980;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi tre francobolli celebrativi della XXII Giornata del Francobollo, nei valori da L. 70, L. 120 e L. 170.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: otto milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; colori: policromia (quattro colori).

Le vignette si ispirano al tema: « La mia città » proposto agli allievi delle scuole medie inferiori.

Sui tre francobolli sono riportate la leggenda « XXII GIORNATA DEL FRANCOBOLLO », la scritta « ITALIA » ed i rispettivi valori « 70 », « 120 » e « 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1981
Registro n. 15 Poste, foglio n. 77

(3386)

DECRETO 14 gennaio 1981.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo della serie ordinaria dedicata al Santo Natale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, fra cui una avente come tematica il Santo Natale;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione, nel 1980, di altri francobolli della serie ordinaria dedicata al Santo Natale;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1508 del 22 dicembre 1980;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso, nel valore da L. 120, un francobollo della serie ordinaria dedicata al Santo Natale.

Detto francobollo è stampato su carta fluorescente, non filigranata, in calcografia: formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; foglio: venticinque esemplari; colori: nero verdastro e terra di Siena.

La vignetta raffigura un particolare del Presepio modellato nel sec. XVI dall'artista Federico Brandani. Sul francobollo sono riportate le leggende « URBINO - ORATORIO DI SAN GIUSEPPE », « NATALE 1980 », « ITALIA » ed il valore « 120 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1981
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 78

(3384)

DECRETO 18 marzo 1981.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale celebrativa delle manifestazioni filateliche nazionali « Verona 80 ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1980, n. 886, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1980, di una cartolina postale celebrativa delle manifestazioni filateliche nazionali « Verona 80 »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1508 del 22 dicembre 1980;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una cartolina postale celebrativa delle manifestazioni filateliche nazionali « Verona 80 », nel valore da L. 120.

Detta cartolina è stampata in offset su carta bianca da 200 grammi per metro quadrato, a quattro colori e vernice fluorescente; il suo formato è di cm 14,8 × 10,5; la tiratura, di un milione di esemplari. Nel recto essa riporta: in alto a destra, entro un riquadro florescente, l'impronta di affrancatura, in cui figurano l'emblema della manifestazione, le leggende « manifestazioni filateliche nazionali », « VERONA 80 », « ITALIA » e l'indicazione del valore « 120 »; in basso a destra, cinque righe di cui quattro punteggiate, di colore giallo, per l'indirizzo del destinatario; a sinistra, in alto, un riquadro con le leggende « CARTOLINA POSTALE », « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », con righe punteggiate per le indicazioni relative al mittente; a sinistra, in basso, è riportata una veduta stilizzata dell'Arena di Verona, con la leggenda su più righe « VERONA 80 27-30 NOVEMBRE 1980 MANIFESTAZIONI FILATELICHE NAZIONALI ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1981
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 142

(3385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 15 maggio 1981 Francesco Palma, nato a Velletri l'11 settembre 1897, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(2975)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Riccia

Con decreto 10 aprile 1981, n. 196, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del Vallone dei Loi, segnato nel catasto del comune di Riccia (Campobasso) al foglio n. 54, partita *A* e *B* senza numero di mappa, della superficie di mq 550, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 novembre 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Campobasso, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(3197)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica della denominazione di una varietà di mais

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 l'esatta denominazione della varietà di mais da granella iscritta, tra le altre, nei registri di varietà dei prodotti sementieri con decreto ministeriale 5 maggio 1980, è rettificata in «Livrio».

(3350)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Guidonia

Con decreto 24 aprile 1981, n. 50, è stato trasferito dal demanio pubblico ramo Difesa-Aeronautica, tra i beni patrimoniali dello Stato, il compendio rappresentato dall'ex città di Guidonia (Roma), contraddistinto nel catasto terreni del comune di Guidonia con i seguenti dati:

foglio n. 18: particella n. 38 - mq. 90, n. 37 - mq. 2.430, n. 39 - mq. 4.450, n. 79 - mq. 320, n. 119 - mq. 2.240, n. 118 - mq. 200, n. 120 - mq. 640, n. 121 - mq. 430, n. 125 - mq. 5.960, n. 127/p - mq. 116, n. 150 - mq. 330, n. 151/p - mq. 190, n. 152 - mq. 1.900, n. 153 - mq. 940, n. 171 - mq. 310, n. 172 - mq. 360, n. 173/p - mq. 80, n. 174 - mq. 360, n. 213 - mq. 410, n. 214/p - mq. 280, n. 221/p - mq. 2.616, n. 222/p - mq. 108, n. 223 - mq. 1.900, n. 225/p - mq. 104, n. 226 - mq. 610, n. 227/p - mq. 480, n. 228/p - mq. 2.240, n. 229 - mq. 400, n. 230 - mq. 810, n. 231 - mq. 280, n. 232 - mq. 160, n. 233 - mq. 310, n. 234 - mq. 290, n. 235 - mq. 40, n. 236 - mq. 35, n. 237 - mq. 180, n. 239 - mq. 320, n. 240 - mq. 190, n. 251 - mq. 130, n. 279 - mq. 82.550, n. 280 - mq. 2.432, n. 282 - mq. 1.710, n. 283 - mq. 2.540, n. 284 - mq. 3.872, n. 295 - mq. 1.065, n. 403 - mq. 300, n. 433/p - mq. 848, n. 636 - mq. 800, n. 637 - mq. 283, n. 656 - mq. 880, n. 657 - mq. 340, n. 658 - mq. 225, n. 739 - mq. 18, n. 740 - mq. 150, n. 741 - mq. 37, n. 742 - mq. 52, n. 743 - mq. 38, n. 800 - mq. 35, n. 801 - mq. 25, n. 802 - mq. 160, n. 803 - mq. 160, n. A - mq. 3.310, n. B - mq. 10, n. C - mq. 10, n. 809 - mq. 480;

foglio n. 20: particella n. 1 - mq. 4.610, n. 2 - mq. 6.050, n. 3 - mq. 13.670, n. 4 - mq. 8.050, n. 5 - mq. 55, n. 6 - mq. 3.020, n. 7 - mq. 4.600, n. 8 - mq. 16, n. 9 - mq. 1.330, n. 19 - mq. 170, n. 20 - mq. 4.270, n. 21 - mq. 2.500, n. 72 - mq. 760, n. 77 - mq. 40 della superficie totale di Ha. 18.47.15.

(2979)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Martino in Casies

Con decreto interministeriale 23 aprile 1981, n. 49, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, tra i beni patrimoniali dello Stato, il sedime costituente il poligono di tiro a segno di S. Martino di Casies (Bolzano) contraddistinto nel catasto del comune di S. Martino in Casies alla partita tavolare n. 103/11 particelle n. 625, 629 e 630 della superficie di mq. 211.

(2978)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico (vedi classificazione ISTAT voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3429)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Celas II», in Napoli

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 il dott. Vincenzo Giordano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Celas II», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 24 giugno 1977, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Chillemi.

(2976)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio intercomunale del latte di Napoli»

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 il dott. Beniamino Lupo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio intercomunale del latte di Napoli», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 gennaio 1964, in sostituzione del dott. Domenico De Vivo.

(2977)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. Stef - Stabilimento tipografico editoriale Fossataro, in Cagliari.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1981, il pagamento del carico tributario di L. 51.323.163, dovuto dalla S.p.a. Stef - Stabilimento tipografico editoriale Fossataro, è ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come risulta modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3042)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 3 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1173,80	1173,80	—	1173,80	1177,75	1173,75	1173,70	1173,80	1173,80	1173,25
Dollaro canadese	972,60	972,60	—	972,60	972,75	972,55	972,25	972,60	972,60	972,60
Marco germanico	497,05	497,05	—	497,05	497,20	497,10	497 —	497,05	497,05	497 —
Fiorino olandese	447,12	447,12	—	447,12	447,20	447,10	447,10	447,12	447,12	447,10
Franco belga	30,46	30,46	—	30,46	30,45	30,45	30,464	30,46	30,46	30,45
Franco francese	209,79	209,79	—	209,79	209,50	209,80	209,74	209,79	209,79	209,80
Lira sterlina	2365,30	2365,30	—	2365,30	2361,60	2365,25	2364,05	2365,30	2365,30	2365,30
Lira irlandese	1823 —	1823 —	—	1823 —	1821,10	—	1817 —	1823 —	1823 —	—
Corona danese	157,90	157,90	—	157,90	157,80	157,85	157,90	157,90	157,90	157,90
Corona norvegese	201,95	201,95	—	201,95	201,70	201,90	201,85	201,95	201,95	201,95
Corona svedese	234,47	234,47	—	234,47	234,25	234,45	234,33	234,47	234,47	234,45
Franco svizzero	561,62	561,62	—	561,62	561,60	561,60	561,50	561,62	561,62	561,60
Scellino austriaco	70,35	70,35	—	70,35	70,32	70,30	70,37	70,35	70,35	70,35
Escudo portoghese	18,80	18,80	—	18,80	18,78	18,75	18,80	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	12,555	12,555	—	12,555	12,55	12,50	12,57	12,555	12,555	12,55
Yen giapponese	5,246	5,246	—	5,246	5,25	5,25	5,25	5,246	5,246	5,24

Media dei titoli del 3 giugno 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	88,275
» 5,50 % » » 1969-84	84,075
» 6 % » » 1970-85	80,775
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,350
» 9 % » » 1976-91	76,750
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,300
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	66 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,375
» » » » 1-10-1979/81	98,675
» » » » 1-12-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,425
» » » » 1- 7-1979/82	96,475
» » » » 1-10-1979/82	96,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,200
» » » » 1- 3-1980/82	97,100
» » » » 1- 5-1980/82	97,275
» » » » 1- 6-1980/82	96,925
» » » » 1- 7-1980/82	96,925
» » » » 1- 8-1980/82	96,150
» » » » 1-10-1980/82	96,375
» » » » 1-12-1980/82	97,300
» » » » 1- 1-1980/83	96,200
» » » » 1-10-1980/83	97,850
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96 —
» » » 12 % 1- 4-1982	93,950
» » » 12 % 1-10-1983	87,350
» » » 12 % 1- 1-1984	86,550
» » » 12 % 1- 4-1984	86,525
» » » 12 % 1-10-1984	86,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1173,75
Dollaro canadese	972,425
Marco germanico	497,025
Fiorino olandese	447,11
Franco belga	30,462
Franco francese	209,765
Lira sterlina	2364,675
Lira irlandese	1820 —
Corona danese	157,90
Corona norvegese	201,90
Corona svedese	234,50
Franco svizzero	561,56
Scellino austriaco	70,36
Escudo portoghese	18,80
Peseta spagnola	12,562
Yen giapponese	5,248

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sedici posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della IV categoria del personale per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali del Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni del 15 maggio 1981, n. 10, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 novembre 1979, n. U.L.A./15367, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a sedici posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali del Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. U.L.A./A/17881 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 24 giugno 1978.

(3135)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli, a tredici posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE F.F.

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1980, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a tredici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1980, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 20 e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 13, quale modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 9;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, art. 11;

Vista la legge 4 ottobre 1966, n. 851, art. 2;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito a degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a tredici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 16 aprile 1980:

1) Plava Natalina . . . . punti 9,21
2) Cutali Salussolia Lidia . . . . » 8,30
3) Russi Matteo . . . . » 8,20
4) Fidani Maurizio . . . . » 8,17
5) Iannì Ausilia . . . . » 8,15
6) Bassi Catà Lucia . . . . » 8,09
7) Iommi Piero . . . . » 8,08
8) Salvatori Umberto . . . . » 7,95
9) Sciacca Francesco . . . . » 7,94
10) Di Marzio Egeo . . . . » 7,89
11) Runchi Eva Adalgisa (nata il 3 maggio 1946) » 7,75
12) Russi Giovanni (nato il 24 ottobre 1955) . » 7,75
13) De Chirico Maria . . . . » 7,70
14) Bruno Sebastiano . . . . » 7,69
15) Ferrando Luigi . . . . » 7,64
16) Tupputi Rosa . . . . » 7,60
17) Garganese Antonio . . . . » 7,54
18) Lombardo Orsola . . . . » 7,50
19) Antonacci Domenico (coniugato con un figlio) » 7,49
20) Bentivoglio Egidio (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) . . . . » 7,49
21) Arnone Gaetano (orfano di guerra) . . . » 7,44
22) Rubbioni Borsini Velia (figlia di invalido di guerra di VII categoria) . . . . » 7,44
23) Occhigrossi Enrico (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) . . . . » 7,44
24) Startari Caterina . . . . » 7,41
25) Di Lollo Maggini Maria Pompea . . . » 7,39
26) Giattini Moriconi Luciano . . . . . » 7,35
27) Rossi Giovanni . . . . » 7,30
28) Greco Finocchini Sabina . . . . . » 7,29
29) Narduzzi Marcello . . . . » 7,26
30) Buttinelli Maurizio (orfano di guerra) . . » 7,25
31) Viscoma Natalina (profuga) . . . . » 7,25
32) Moretti D'Orazio Maria Grazia (coniugata con due figli) . . . . » 7,25
33) Lembo Filadelfio (coniugato) . . . . » 7,25
34) Mazza Carmelo . . . . » 7,20
35) Fratini Nando (invalido del lavoro) . . . » 7,19
36) Cavacchioli Remo (orfano di guerra) . . » 7,19
37) Galli Annibale (coniugato con due figlie nato il 28 novembre 1944) . . . . » 7,19
38) Scarcella Angela Annunziata (coniugata con due figli e nata il 24 marzo 1950) . . . . . » 7,19
39) Vanzo Angelo (coniugato con un figlio) . » 7,19
40) Negri Anna (coniugata) . . . . . » 7,19
41) Panico Claudio (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) . . . . . » 7,19
42) Petrecca Antonio (nato il 29 novembre 1950) » 7,19

43) Persichilli Sebastiano (nato il 20 marzo 1952) punti 7,19
44) Laino Mario Angelo (nato il 24 maggio 1954) » 7,19
45) Ursi Vito (nato il 22 settembre 1954) . . » 7,19
46) Francioso Addolorata Giuseppina . . . » 7,16
47) Colle Manzionna Annamaria . . . » 7,15
48) Tatò Francesco . . . . » 7,14
49) Mariani Mollo Clara . . . . » 7,11
50) Sacco Antonio (orfano di guerra) . . . » 7,10
51) Balmas Ugo (figlio di invalido per causa di servizio) . . . . » 7,09
52) Melchionna Rocco (coniugato con un figlio) » 7,09
53) Scrudato Luigi . . . . » 7,04
54) Palumbo Mario (orfano di caduto per causa di servizio) . . . . » 7,00
55) Toja Antonia Jole (nata il 26 luglio 1950) » 7,00
56) Paris Francesco (nato il 16 gennaio 1952) . » 7,00
57) Nori Claudio (nato l'11 aprile 1955) . . . » 7,00
58) De Santis Leonardo (nato il 2 marzo 1956) » 7,00
59) Masi Massimo (figlio di invalido di guerra di V categoria) . . . . » 6,99
60) D'Amico Roberto (figlio di invalido per causa di servizio di V categoria) . . . . » 6,99
61) Prestana Mario (nato il 1° novembre 1945) » 6,99
62) Marzilli Eleuterio (nato il 2 marzo 1947) . » 6,99
63) Bozzi Ferdinando (nato il 18 giugno 1951) . » 6,99
64) Franceschi Giovanni (nato il 29 marzo 1952) » 6,99
65) De Angelis Dionisia (nata il 27 aprile 1953) » 6,99
66) Chiaramonte Gaetano (coniugato) . . . » 6,97
67) Manili Gianfranco . . . . » 6,97
68) Bandini Fabrizio . . . . . . » 6,95
69) Romeo Vincenzo (invalido per causa di servizio di VII categoria e coniugato con due figli) » 6,94
70) Cancellieri Bruno (invalido per causa di servizio di VIII categoria) . . . . . . » 6,94
71) Mengoni Ferrero (invalido del lavoro) . . » 6,94
72) Carrozza Roberto . . . . » 6,91
73) Savo Angelo . . . . » 6,90
74) Crisci Gaetana (coniugata con due figli) . » 6,89
75) Furmisano Pietro (coniugato con un figlio) » 6,89
76) Martusciello Luigi (invalido civile) . . . » 6,89
77) Montanari Angela . . . . » 6,89
78) Di Silvestri Alfredo (invalido civile) . . » 6,84
79) Bartoli Marco . . . . » 6,84
80) Lazzari Giuliana (invalida civile) . . . » 6,80
81) Mauti Carlo . . . . » 6,80
82) Iocchi Carlo . . . . » 6,78
83) Blasi Enrico (figlio di invalido di guerra di di III categoria) . . . . » 6,77
84) Boccialone Giorgio (coniugato con un figlio) » 6,77
85) Massimi Domenico (nato il 31 luglio 1954) » 6,77
86) Rammacca Andrea (nato il 1° ottobre 1954) » 6,77
87) De Luca Sergio (figlio di invalido del lavoro) » 6,74
88) Lippi Sergio Guerino (profugo) . . . . » 6,74
89) Mironti Umberto (coniugato con tre figli) » 6,74
90) Procesi Alberto (coniugato con due figli e ha prestato lodevole servizio nella Amministrazione dello Stato) . . . . » 6,74
91) Fadda Augusto (coniugato con due figli) . . » 6,74
92) Punzo Aniello (coniugato con un figlio, ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) . . . . » 6,74
93) Gianferro Oriano (coniugato con un figlio e nato il 18 marzo 1950) . . . . » 6,74
94) Gerardini Bruno (coniugato con un figlio e nato il 20 marzo 1954) . . . . . . » 6,74
95) Amsdem Antonio (coniugato) . . . . » 6,74
96) Cricco Cesare (invalido civile e nato il 2 ottobre 1950) . . . . . » 6,74
97) Cavicchioni Tommaso (invalido civile e nato il 18 giugno 1954) . . . . punti 6,74
98) Alimonta Andrea (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato e nato il 17 febbraio 1950) . . . . » 6,74
99) Buccella Nicola (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato e nato il 24 gennaio 1954) . . . . » 6,74
100) De Rossi Spartaco (nato il 3 agosto 1943) » 6,74
101) Arena Andrea (nato il 18 giugno 1950) . . » 6,74
102) Guerra Vincenzo (nato il 30 luglio 1950) . » 6,74
103) Dell'Oca Bruno (nato l'11 dicembre 1953) . » 6,74
104) Vitaterna Anna Maria (invalida civile) . . » 6,70
105) Riolo Liborio . . . . » 6,70
106) Di Lello Paolo . . . . » 6,69
107) Samorì Filippo . . . . » 6,66
108) Salvatore Roberto . . . . » 6,60
109) Appodia Pierino . . . . » 6,59
110) Compagno Carla . . . . » 6,58
111) Macciocchi Claudio . . . . . . » 6,56
112) Di Maio Sebastiano (orfano di caduto per causa di servizio) . . . . » 6,54
113) Gerardi Alberto (orfano di caduto per causa di lavoro) . . . . » 6,54
114) Romei Mario . . . . » 6,48
115) Pace Tommaso . . . . » 6,46
116) Pisani Giovanni . . . . » 6,45
117) Corongiu Duilio (figlio di invalido per causa di servizio) . . . . » 6,44
118) Moreschi Paolo (invalido civile) . . . » 6,44
119) Scarpantoni Orazio (nato il 18 novembre 1948) » 6,44
120) Di Carlo Antonelli Flora (nata il 27 novembre 1951) . . . . » 6,44
121) Caiffa Aldo . . . . » 6,42
122) Salluzzo Giuseppe Maria . . . . . » 6,36
123) D'Antonio Sergio . . . . » 6,35
124) Pappa Elio (orfano di guerra) . . . . » 6,26
125) Cristiani Mastrangelo Caterina (coniugata con un figlio e nata il 19 ottobre 1949) . . . » 6,26
126) Spiezia Anna (coniugata con un figlio e nata il 15 gennaio 1952) . . . . » 6,26
127) Arata Antonina . . . . » 6,26
128) Sessa Antonio . . . . » 6,22
129) Cirulli Franco . . . . » 6,15
130) Romano Maria Rosaria . . . . . » 6,13
131) De Crescenzo Vincenzo . . . . . » 6,11
132) Adessi Carmine . . . . » 6,08
133) Marconi Enrico . . . . » 6,04
134) Spagnoli Gianfranco . . . . . . » 6,03

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Plava Natalina;
2) Cutali Salussolia Lidia;
3) Russi Matteo;
4) Fidani Maurizio;
5) Iannì Ausilia;
6) Bassi Catà Lucia;
7) Iommi Piero;
8) Arnone Gaetano (orfano di guerra);
9) Buttinelli Maurizio (orfano di guerra);
10) Viscoma Natalina (profuga);
11) Cavacchioli Remo (orfano di guerra);
12) Sacco Antonio (orfano di guerra);
13) Lippi Sergio Guerino (profugo).

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Salvatori Umberto;
2) Sciacca Francesco;
3) Di Marzio Egeo;
4) Runchi Eva Adalgisa;
5) Russi Giovanni;
6) De Chirico Maria;
7) Bruno Sebastiano;
8) Ferrando Luigi;
9) Tupputi Rosa;
10) Garganese Antonio;
11) Lombardo Orsola;
12) Antonacci Domenico;
13) Bentivoglio Egidio;
14) Rubbioni Borsini Velia;
15) Occhigrossi Enrico;
16) Startari Caterina;
17) Di Lollo Maggini Maria Pompea;
18) Giattini Moriconi Luciano;
19) Rossi Giovanni;
20) Greco Finocchini Sabina;
21) Narduzzi Marcello;
22) Moretti D'Orazio Maria Grazia;
23) Lembo Filadelfio;
24) Mazza Carmelo;
25) Fratini Nando;
26) Galli Annibale;
27) Scarcella Angela Annunziata;
28) Vanzo Angelo;
29) Negri Anna;
30) Panico Claudio;
31) Petrecca Antonio;
32) Persichilli Sebastiano;
33) Laino Mario Angelo;
34) Ursi Vito;
35) Francioso Addolorata Giuseppina;
36) Colle Manzionna Annamaria;
37) Tatò Francesco;
38) Mariani Mollo Clara;
39) Balmas Ugo;
40) Melchionna Rocco;
41) Scrudato Luigi;
42) Palumbo Mario (orfano di caduto per causa di servizio);
43) Toja Antonia Jole;
44) Paris Francesco;
45) Nori Claudio;
46) De Santis Leonardo;
47) Masi Massimo;
48) D'Amico Roberto;
49) Prestana Mario;
50) Marzilli Eleuterio;
51) Bozzi Ferdinando;
52) Franceschi Giovanni;
53) De Angelis Dionisia;
54) Chiaramonte Gaetano;
55) Manili Gianfranco;
56) Bandini Fabrizio;
57) Romeo Vincenzo;
58) Cancellieri Bruno;
59) Mengoni Ferrero;
60) Carrozza Roberto;
61) Savo Angelo;
62) Crisci Gaetana;
63) Furmisano Pietro;
64) Martusciello Luigi;
65) Montanari Angela;
66) Di Silvestri Alfredo;
67) Bartoli Marco;
68) Lazzari Giuliana;
69) Mauti Carlo;
70) Iocchi Carlo;
71) Blasi Enrico;
72) Boccialone Giorgio;
73) Massimi Domenico;
74) Rammacca Andrea;
75) De Luca Sergio;
76) Mironti Umberto;
77) Procesi Alberto;
78) Fadda Augusto;
79) Punzo Aniello;
80) Gianferro Oriano;
81) Gerardini Bruno;
82) Amsdem Antonio;
83) Cricco Cesare;
84) Cavicchioni Tommaso;
85) Alimonta Andrea;
86) Buccella Nicola;
87) De Rossi Spartaco;
88) Arena Andrea;
89) Guerra Vincenzo;
90) Dell'Oca Bruno;
91) Vitaterna Anna Maria;
92) Riolo Liborio;
93) Di Lello Paolo;
94) Samorì Filippo;
95) Salvatore Roberto;
96) Appodia Pierino;
97) Compagno Carla;
98) Macciocchi Claudio;
99) Di Maio Sebastiano (orfano di caduto per causa di servizio);
100) Gerardi Alberto;
101) Romei Mario;
102) Pace Tommaso;
103) Pisani Giovanni;
104) Corongiu Duilio;
105) Moreschi Paolo;
106) Scarpantoni Orazio;
107) Di Carlo Antonelli Flora;
108) Caiffa Aldo;
109) Salluzzo Giuseppe Maria;
110) D'Antonio Sergio;
111) Pappa Elio (orfano di guerra);
112) Cristiani Mastrangelo Caterina;
113) Spiezia Anna;
114) Arata Antonina;
115) Sessa Antonio;
116) Cirulli Franco;
117) Romano Maria Rosaria;
118) De Crescenzo Vincenzo;
119) Adessi Carmine;
120) Marconi Enrico;
121) Spagnoli Gianfranco.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il presidente f.f.: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1981
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 126

(3399)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. **43.**

Istituzione di graduatoria regionale ad esaurimento ex legge n. 285/77 e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Graduatoria ad esaurimento

In attuazione del primo comma dell'art. 26-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, i giovani utilizzati presso gli enti locali regionali, nonchè presso enti e consorzi a dimensione sub-regionali, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, nell'ambito dei programmi regionali di cui alle delibere consiliari n. 37 del 3 febbraio 1978, n. 762 del 4 febbraio 1980 e dei progetti iniziati all'atto delle corrispondenti approvazioni del CIPE, del 30 novembre 1977 e del 22 febbraio 1980 sono ammessi a sostenere una prova d'idoneità per l'iscrizione in speciali graduatorie uniche regionali, articolate come indicato dal successivo art. 6 per l'immissione nei ruoli di enti e consorzi sub-regionali anche diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività ed in quelli dello Stato, in attuazione del disposto di cui al secondo comma del citato art. 26-*septies*.

Il diritto all'esame di idoneità è riconosciuto a tutti i giovani che abbiano portato a termine il contratto di formazione e lavoro, salvo le eccezioni previste dalla legge.

All'esame di idoneità, che si effettua per ogni progetto specifico, i giovani sono ammessi esclusivamente in relazione alla qualifica iniziale di ciascun livello cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Acquisiscono l'idoneità i candidati che conseguono una valutazione superiore alla metà dei punti disponibili in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nel colloquio.

Art. 2.

Esame d'idoneità e determinazione dei punti

L'esame di cui all'articolo precedente consiste in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, ed è riferito, insieme con la valutazione dei titoli di servizio, alla esperienza acquisita durante l'esecuzione del progetto di lavoro e formazione.

La giunta regionale nomina le commissioni esaminatrici, fissa le sedi, indica le modalità e le date delle prove, in tempo utile per ammettere gli interessati all'esame di idoneità entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi contratti.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge la giunta regionale adempie alle operazioni di cui al comma precedente per gli esami rigurdanti i giovani utilizzati nei progetti di cui alla delibera CIPE del 30 novembre 1977.

In coincidenza con gli adempimenti di cui al comma precedente, ed in attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, la giunta regionale determina l'equiparazione tra le qualifiche iniziali di ciascun livello e le qualifiche professionali in base alle quali è avvenuta l'assunzione, ai fini del riferimento alle graduatorie di cui all'art. 6, nonché i punteggi per la valutazione delle prove d'esame e dei titoli di ciascun candidato.

La giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, trasmette alle singole commissioni l'elenco degli aspiranti ammessi alle prove.

Art. 3.

Iscrizione ed ordine di precedenza

L'iscrizione nelle graduatorie di cui alla presente legge viene secondo l'ordine cronologico determinato dalle date di inizio dei progetti di cui al primo comma dell'art. 1.

La valutazione delle prove e dei titoli, effettuata dalle commissioni esaminatrici secondo le determinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2, stabilisce l'ordine di precedenza esclusivamente fra i giovani assunti nell'ambito dello stesso progetto o di progetti che abbiano avuto inizio nella stessa data.

I concorrenti risutati idonei ai sensi del primo comma dell'art. 26-*septies*, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, devono essere iscritti in graduatorie uniche regionali, redatte da una apposita commissione unica regionale sulla base dei risultati trasmessi dalle commissioni operanti per ogni specifico progetto.

In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Iscrizione degli impiegati di ruolo

Gli impiegati di ruolo in servizio presso gli enti e consorzi di cui al primo comma dell'art. 1, appartenenti al livello immediatamente inferiore a quello cui si accede con il titolo di studio posseduto, sono ammessi all'esame di idoneità per l'iscrizione alla graduatoria regionale corrispondente al suddetto titolo.

La giunta regionale bandisce le modalità per l'espletamento del relativo esame di idoneità, fissa i requisiti per l'ammissione e nomina apposita commissione entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge, avendo come riferimento gli ordinamenti concorsuali vigenti nelle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Gli Impiegati sono iscritti nella graduatoria per la quale hanno superato l'esame di idoneità secondo l'ordine cronologico di cui al primo comma dell'art. 3, con riferimento alla data di approvazione CIPE del 1° progetto regionale, ed in base al punteggio assegnato secondo le determinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Fino alla data di immissione nella nuova carriera, con le procedure previste dall'articolo successivo, gli impiegati stessi conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo posseduta.

Art. 5.

Immissione nei ruoli

Entro trenta giorni dalla esecutività delle graduatorie di cui alla presente legge e, nella fase a regime, entro trenta giorni dalla vacanza, il 50 per cento dei posti disponibili in ciascuno dei livelli funzionali previsti dagli organici degli enti e consorzi di cui al primo comma dell'art. 1, anche ad ordinamento autonomo, è assegnato agli iscritti nelle graduatorie stesse, secondo l'ordine di precedenza nella qualifica, fino all'esaurimento di esse.

Le amministrazioni dello Stato attingono dalle suddette gradutorie secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 26-*septies* della legge n. 33 del 29 febbraio 1980.

Le amministrazioni interessate provvedono alla copertura dei posti attingendo d'ufficio alla graduatoria secondo i titoli di studio o le qualifiche richiesti dai rispettivi regolamenti organici e nell'osservanza, in quanto applicabili, dalle norme previste per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego.

Di ogni assunzione effettuata ai sensi del precedente articolo, nonché della disponibilità dei posti nelle piante organiche, deve essere data immediata comunicazione all'ufficio per «i problemi giovanili» istituto presso il dipartimento regionale alla istruzione F.P. e B.C.

E' fatto obbligo agli enti e consorzi di cui alla presente legge di dichiarare esplicitamente negli atti riferentisi a concorsi per l'assunzione del personale, d'aver osservato le norme di cui al presente articolo.

Art. 6.

Esecutività delle graduatorie

Le graduatorie uniche regionali ad esaurimento sono articolate in:

graduatoria *A*) per i livelli cui si accede con il diploma di laurea;

graduatoria *B*) per i livelli cui si accede con il diploma di scuola secondaria superiore;

graduatoria *C*) per i livelli cui si accede con la licenza di scuola media inferiore;

graduatoria *D*) per i livelli cui si accede con la licenza elementare.

Le graduatorie, affisse all'albo del dipartimento regionale, F.P. e B.C. e trasmesse a tutti gli enti e consorzi interessati, sono esecutive alle scadere del trentesimo giorno dalla loro pubblicazione.

Entro quindici giorni dalla suddetta pubblicazione è ammesso ricorso in carta legale da parte degli interessati alla giunta regionale che decide in via definitiva non oltre i successivi quindici giorni.

Le graduatorie sono integrate dopo l'ultima sessione di esame e pubblicate, per quanto concerne l'integrazione, con le stesse procedure di cui ai due comma precedenti.

Le graduatorie definitive sono depositate ed aggiornate presso l'ufficio «Problemi giovanili» della Regione.

La mancata accettazione della nomina entro tre giorni dalla data di ricezione e/o la non presentazione in servizio entro i trenta giorni successivi determinano la decadenza dell'interessato dalla graduatoria.

Per il personale di cui all'art. 4 la decadenza ha effetto solo nel caso si verifichi una delle condizioni di cui al comma precedente per posto assegnato nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 7.

Compilazione delle graduatorie

La commissione unica regionale di cui al terzo comma dell'art. 3 compila le graduatorie regionali ad esaurimento di cui all'articolo precedente entro quindici giorni dalla conclusione degli esami effettuati per ogni specifico progetto.

Essa è composta:

dall'assessore alla istruzione, F.P. e B.C. o da un suo delegato, che la presiede;

da un membro per ciascuno dei dipartimenti agli enti locali, al lavoro e alla F.P.;

da tre rappresentanti delle OO.SS. più rappresentative.

La medesima commissione, valutate le domande di ammissione alla luce della relativa documentazione e delle norme di cui alla presente legge, definisce l'elenco degli ammessi di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 8.

Presentazione domande

Tutti gli aspiranti devono produrre domanda in carta legale, con firma autenticata per raccomandata postale, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, fatta eccezione per i giovani utilizzati nei progetti di cui alla già citata deliberazione CIPE del 22 febbraio 1980, per i quali il termine di scadenza è fissato per il 31 dicembre 1980.

La data di spedizione è comprovata dal timbro postale.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la loro responsabilità:

a) le generalità complete;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il progetto di formazione e lavoro di cui alla legge n. 285/77 e successive modificazioni eseguito e la relativa qualifica di assunzione;

oppure, nel caso degli impiegati di cui all'art. 4, il ruolo e l'amministrazione di appartenenza;

d) i titoli di studio posseduti;

e) il comune di residenza;

f) l'ente presso cui hanno prestato servizio ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 235/77 o con il quale hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della stessa legge;

g) la data d'inizio del servizio per le attività di cui ai succitati articoli 26 e 27 della legge n. 285/77 o d'immissione nel ruolo, per gli impiegati di cui all'art. 4;

h) la durata del servizio.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*) viene accertato e certificato dal competente ufficio regionale; quello degli altri requisiti è comprovato dall'aspirante previa esibizione di specifica certificazione in allegato alla domanda.

La domanda deve altresì indicare, in ordine di preferenza, le mansioni e le sedi di cui l'aspirante vorrebbe essere eventualmente utilizzato durante la fase intermedia di cui all'art. 9, nel caso di iscrizione nella graduatoria ad esaurimento.

Art. 9.

Fase intermedia

Fino all'immissione nei ruoli secondo il disposto di cui all'art. 5, i giovani iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, sulla base di un piano di utilizzazione predisposto dalla giunta regionale, svolgono la loro attività con rapporto a tempo indeterminato e con il trattamento economico previsto dalla legge n. 285/77.

Art. 10.

Corsi di formazione

Gli enti o i consorzi presso i quali i giovani sono immessi in ruolo, possono richiedere ai medesimi la frequenza di appositi corsi di formazione.

Una volta costituite le graduatorie ad esaurimento, la regione può disporre corsi di formazione per l'ulteriore specializzazione in relazione alle mansioni per le quali si prevede l'assunzione.

Art. 11.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi di cui all'art. 26-*octies* della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 nonché, in quanto necessario, con successivo provvedimento.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 44.

Interventi per la costruzione e rinnovo di strutture turistiche sull'intero territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di promuovere lo sviluppo turistico sul territorio, la Regione concede sovvenzioni in conto capitale nella proporzione del 40 per cento delle spese sostenute fino a un ammontare di lire venti milioni per ciascun esercizio per lavori di ammodernamento o per il rinnovo dei servizi in alberghi, pensioni, locande, ristoranti e locali adibiti all'esercizio di affittacamere, e per tutte le categorie di appartenenza ovvero per la costruzione di esercizi per la ristorazione e la mescita ubicati nell'ambito del territorio regionale nonché per il riattamento di locali caratteristici per attività nei settori ricettivo, ristorazione, mescita, turistico e del «tempo libero» nei centri storici o nelle zone di rilevante interesse turistico.

Per le zone montane e svantaggiate il contributo di cui sopra viene elevato al 55 per cento.

Per le cooperative e gli operatori provisti di diploma di studio e qualifiche professionali che siano riconosciuti dalla Regione, il contributo è elevato al 60 per cento.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi ai titolari della relativa licenza di esercizio o, per quanto riguarda le costruzioni e il riattamento, ai promotori delle singole iniziative, purché in possesso delle prescritte concessioni. Detti contributi non sono cumulabili con provvidenze disposte allo stesso titolo dalla Regione, dallo Stato o altri enti pubblici.

Art. 3.

Procedure e modalità per accedere alla sovvenzione

Le domande di sovvenzione dirette al presidente della giunta regionale sono presentate al sindaco del comune che le istriusce, esprimendo un parere di merito e le rimette alla Regione entro e non oltre un mese dalla presentazione.

Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

La giunta regionale, su parere del comitato tecnico di consulenza turistico-alberghiera (art. 10 della legge n. 32 del 23 agosto 1977) e sentita la competente commissione Sonsiliare, approva, entro il 30 novembre, il programma di intervento.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione seguente:

a) relazione tecnico-economica delle opere da eseguire;

b) progetto esecutivo;

c) documentazione atta a dimostrare la titolarità dell'esercizio o della relativa licenza;

d) assenso ai lavori da parte dei proprietari dell'immobile, qualora si tratti di persona diversa dal richiedente;

e) concessione edilizia comunale, ove richiesta dalla natura delle opere;

f) impegno scritto del richiedente a non utilizzare per diversa destinazione l'immobile per almeno 10 anni;

g) dichiarazione del richiedente di non aver usufruito di altre sovvenzioni per la stessa iniziativa e di non aver dato inizio ai lavori.

Art. 4.

Concessioni delle sovvenzioni

Le sovvenzioni sono concesse con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.

Con la deliberazione la giunta fissa i termini entro i quali i lavori o le iniziative devono essere portati a compimento ed eroga il 40 per cento della convenzione concessa.

La liquidazione finale a saldo della sovvenzione ha luogo dopo accertamento da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dell'opera, da parte del dipartimento attività produttive - ufficio turismo - della regolare e puntuale esecuzione delle opere previste.

Art. 5.

Revoca delle sovvenzioni

La concessione della sovvenzione può essere revocata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa:

a) quando l'opera non venga eseguita conformemente al progetto o nei termini indicati nel relativo decreto;

b) qualora, prima della scadenza del vincolo, venga mutata la destinazione del bene.

In tal caso si procederà al recupero delle somme erogate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 439 a carico di apposito capitolo di entrata così denominato: « Recupero contributi concessi per opere concernenti le attrezzature ricettive ».

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni per rendere disponibili, allo specifico capitolo di spesa, le somme recuperate ai sensi del comma precedente.

Art. 6.

Oneri finanziari

L'onere previsto per l'attuazione della presente legge rientra nelle disponibilità finanziarie previste dalla ex legge n. 42/77 e riportate nel bilancio pluriennale 1980/82.

La spesa farà carico al cap. 5870 del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

Con la presente legge si intende abrogata la legge regionale n. 42 del 22 novembre 1977, fatta salva l'attuazione dei programmi di intervento elaborati e approvati sulla base della predetta legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie ad essa relative.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 45.

Provvedimenti per favorire il contenimento dei consumi energetici e per lo sviluppo tecnologico in agricoltura e nell'edilizia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione dispone interventi per favorire studi e ricerche per il contenimento dei consumi energetici e per lo sviluppo tecnologico in agricoltura e nell'edilizia, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

La Regione eroga contributi a fondo perduto in misura del 40 per cento del costo degli interventi di isolamento, necessari alla ristrutturazione termica degli edifici che non si trovino nelle condizioni di soddisfare i requisiti richiesti dalla legge n. 373 del 30 aprile 1976.

Art. 3.

La Regione eroga contributi a fondo perduto in realizzazione di impianti ad energia solare o comumnque utilizzanti energie rinnovabili per la climatizzazione di edifici, nonché per la produzione di acqua sanitaria.

Tale contributo è in misura del 40 per cento per gli edifici scolastici, del 30 per cento per strutture turistiche ed edifici di enti pubblici, del 25 per cento per cooperative edilizie e del 20 per cento per civili abitazioni.

Nel caso l'impianto preveda la climatizzazione del fabbricato, l'erogazione del contributo è vincolata al rispetto delle norme per il contenimento energetico contenuto nella legge n. 373 del 30 aprile 1976.

Art. 4.

La regione Basilicata eroga contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti utilizzanti energie rinnovabili nel settore dell'agricoltura, nella misura del:

a) del 20 per cento se trattasi di strutture esistenti;

b) del 30 per cento se trattasi di nuove strutture;

c) del 40 per cento se trattasi di « impianti pilota ».

Art. 5.

Le percentuali del contributo sul costo di costruzione afferente alla concessione di aree di cui agli articoli 3 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, vengono ridotte di 3 punti qualora il concessionario si impegni a dotare gli edifici di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzano l'energia solare ai fini della climatizzazione e del riscaldamento dell'acqua.

Art. 6.

La Regione può bandire annualmente concorsi relativi a studi o progetti finalizzati agli obiettivi di cui al precedente art. 1.

I relativi bandi specificheranno le procedure e le modalità di partecipazione, nonché l'ammontare dei premi dei singoli concorsi.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito un comitato tecnico composto:

dal presidente della giunta che lo presiede;

da tre rappresentanti eletti dal consiglio regionale;

da cinque ricercatori a livello accademico nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, dell'agricoltura e dell'edilizia nominati dalla giunta regionale.

I compiti e le funzioni del comitato tecnico saranno stabiliti dal regolamento che il consiglio regionale approverà entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali.

Art. 9.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutabili nella misura di L. 300.000.000 all'anno e faranno carico ad apposito capitolo di spesa, denominato « Interventi della Regione volti al contenimento dei consumi energetici », a partire dal bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

In occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale, da farsi in sede di elaborazione del bilancio 1981, si provvederà alla relativa copertura finanziaria.

Per l'esercizio in corso si applica il disposto del secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. **46**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 novembre 1979, n. 41, recante norme per la dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo e quarto comma dell'art. 14 sono sostituiti dai seguenti: ai nefropatici cronici aventi residenza in Basilicata e che siano soggetti ad emodialisi o siano stati sottoposti a trapianto renale è corrisposto un assegno mensile di L. 150.000.

L'assegno mensile di cui sopra è concesso a condizione che il reddito complessivo lordo dell'assistito non superi la misura di L. 5.000.000 annui.

Ai fini del precedente comma non concorrono alla determinazione del reddito le pensioni sociali, di invalidità e di vecchiaia godute in forma diretta o per reversibilità.

Ai pazienti che effettuano le dialisi presso strutture ubicate fuori del proprio comune di residenza è corrisposto anche un contributo a titolo di rimborso spese forfettizzato nella misura di seguito indicata:

L. 60.000 mensili in favore dei residenti in comuni distanti fino a 50 km dal centro di dialisi;

L. 80.000 mensili in favore dei residenti in comuni distanti fino a 80 km dal centro di dialisi;

L. 110.000 mensili in favore dei residenti in comuni distanti più di 80 km dal centro di dialisi.

All'inizio di ciascun anno la misura dei rimborsi e degli assegni previsti dal presente articolo può essere variata con effetto dal 1° gennaio con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale.

Art. 2.

I contributi aventi carattere continuativo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

E' fatta salva la decorrenza dal 1° gennaio 1980 in favore dei nefropatici cronici che in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge regionale n. 41 del 6 novembre 1979 così come modificata dalla presente legge avevano presentato apposita istanza entro il 31 dicembre 1979 ai comuni di residenza o alla Regione.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla precedente legge si provvede mediante prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal cap. 7280 del bilancio di previsione dell'esercizio 1980 denominato: « *Fondo globale per i provvedimenti in corso* (funzioni normali-spese correnti) ».

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi l'ammontare della spesa autorizzata sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 maggio 1980

VERRASTRO

(2291)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **47**.

Denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate e determinazione dei massimali relativi alle tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e 25 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La corresponsione dei canoni per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi compresi gli stabilimenti e opifici industriali, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, viene determinata in base all'applicazione di tariffe derivanti dalle formule-tipo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, e secondo i criteri dell'allegato *A* della presente legge.

Le tariffe di cui al presente articolo sono determinate per le diverse categorie di utenti ed esprimono il massimale vincolante per gli erogatori dei servizi e riscuotitori del canone, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 2.

Le somme provenienti dall'esazione dei canoni per i servizi di cui al precedente art. 1 vanno iscritte nel bilancio dell'ente erogatore dei servizi stessi, comuni e consorzi intercomunali, per far fronte alle spese di gestione tecnico-amministrativa de-

gli impianti, a quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè a quelle di investimento per la costruzione di nuovi impianti.

L'aliquota del canone relativa ai termini F_1, F_2, F_3, delle tariffe di cui all'allegato *A* potrà essere utilizzato quale cespite delegabile a garanzia di mutui da contrarre per l'ampliamento, il completamento, la ricostruzione degli impianti di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue.

Art. 3.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al dipartimento assetto del territorio, sentita la competente commissione consiliare, può modificare, con propria deliberazione, i valori dei massimali dei costi unitari riportati nelle tabelle unite all'allegato *A* di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

I soggetti usufruenti dei pubblici servizi di cui al precedente art. 1 debbono denunciare agli enti gestori dei servizi stessi la quantità e la qualità delle acque scaricate nell'anno precedente alla denuncia.

Tale denuncia potrà avvenire utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato *B* alla presente legge.

Gli enti gestori assumono le denunce presentate dagli utenti, predispongono i ruoli nominativi e provvedono alla riscossione dei canoni.

Agli enti gestori compete altresì l'accertamento per la omessa, infedele o ritardata denuncia, attraverso il controllo dei dati riportati nella denuncia promuovendo le conseguenti procedure per l'applicazione delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974.

Art. 5.

Gli enti gestori provvedono alla formazione dei ruoli nominativi, sulla base delle denunce effettuate entro il 31 ottobre 1980.

Per l'aggiornamento dei ruoli nominativi, le variazioni quantitative e qualitative delle acque scaricate, nonchè l'apertura o la cessazione degli scarichi devono avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo all'intervenuta variazione.

Art. 6.

Gli enti gestori degli impianti predispongono il regolamento qualitativo per la immissione degli scarichi nelle pubbliche fognature.

Tale regolamento è approvato dal consiglio comunale o dai consigli comunali se l'impianto è consortile.

Gli utenti sono obbligati ad adeguare i propri scarichi, qualora provengano da insediamenti produttivi, alle prescrizioni regolamentari stabilite dagli enti stessi.

Art. 7.

In sede di prima applicazione della presente legge, la denuncia di cui al primo comma dell'art. 4 precedente, deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

A tal fine i sindaci, di intesa con gli enti gestori degli impianti, emettono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita ordinanza facente obbligo di presentazione delle denunce delle quantità e qualità delle acque scaricate annualmente con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 4 precedente.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 29 maggio 1980

VERRASTRO

(*Omissis*).

(2292)

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1980, n. 48.

Norme per l'attuazione del servizio U.M.A. nell'espletamento delle funzioni trasferite alla Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del 7 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nella regione Basilicata, al fine di avvalersi della collaborazione delle predette organizzazioni professionali per:

a) collaborare con la Regione nell'assistenza degli utenti, che all'uopo hanno specificatamente delegato la propria organizzazione, per la compilazione, raccolta e presentazione agli uffici provinciali U.M.A. della Regione delle dichiarazioni annuali previste dal decreto ministeriale 6 agosto 1963, e successive modificazioni;

b) assistere gli utenti nella presentazione agli uffici provinciali U.M.A. della Regione, delle richieste e del ritiro dei titoli per il prelevamento del carburante agevolato loro spettante e per lo svolgimento di tutte le altre pratiche che si rendono necessarie, a giudizio degli uffici della Regione;

c) ospitare, senza particolare compenso sui propri organi di stampa, comunicati predisposti dalla Regione e notizie o iniziative riguardanti gli utenti e la meccanizzazione agricola in genere.

Art. 2.

Le organizzazioni che firmeranno la convenzione saranno obbligate a dare esecuzione agli impegni derivanti dalla convenzione stessa a mezzo delle proprie organizzazioni periferiche ed uffici dipendenti esistenti nel territorio della regione Basilicata con l'osservanza delle modalità disposte dalla Regione assicurando le prestazioni ai servizi previsti dalla convenzione.

Art. 3.

La regione concorre alle spese sostenute dalle organizzazioni firmatarie per le prestazioni di cui all'art. 1 della presente convenzione, nel modo seguente:

a) per ogni dichiarazione annuale degli utenti già iscritti (ditte attive, ditte cessate, escluse le ditte iscritte al s.e.a.r.b.) tenuti alla verifica a norma dell'art. 17 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, e successive modificazioni, presentata dalle organizzazioni agli uffici provinciali U.M.A. della Regione:

L. 1500;

b) per ogni libretto supplementare (mod. 27) di cui agli articoli 21 e 23 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, utilizzato dall'utente, debitamente completato e consegnato dalle organizzazioni agli uffici provinciali U.M.A. della Regione:

L. 2000.

Art. 4.

Dello stanziamento annuale, il 70 % è destinato al pagamento dei compensi di cui all'art. 3 ed il rimanente 30 %, con somme da corrispondere proporzionalmente al numero delle pratiche presentate nel corso dell'anno, è destinato alle stesse organizzazioni firmatarie della convenzione per attuare iniziative dirette ad incrementare il settore della meccanizzazione agricola.

Art. 5.

Il corrispettivo spettante alle organizzazioni a norma dell'art. 4 verrà liquidato sulla base di apposite distinte compilate dalle organizzazioni provinciali, su modello concordato con la Regione, presentate ai competenti uffici provinciali U.M.A. e da questi debitamente vistate, e dietro presentazione da parte delle organizzazioni regionali di un elenco riassuntivo contenente per ogni provincia i dati complessivi delle quantità delle singole prestazioni effettuate e relative ai comma *a*) e *b*) dell'art. 3;

La liquidazione dovrà avvenire entro tre mesi dalle presentazioni da parte di tutte le organizzazioni firmatarie degli elenchi riassuntivi di cui sopra.

Art. 6.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 25.000.000, farà carico al cap. 3461 (di nuova istituzione) così denominato: «Concorso della Regione nelle spese per le prestazioni di assistenza agli utenti di macchine agricole».

La copertura finanziaria per l'esercizio 1980 è assicurata con le disponibilità esistenti al cap. 7280 «Fondo globale per provvedimenti in corso, funzioni normali (spese correnti)».

Per gli esercizi successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo ed il relativo stanziamento sarà stabilito con la legge di bilancio.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di competenza e di cassa al bilancio in corso.

Art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 giugno 1980

VERRASTRO

(2293)

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1980, n. **49**.

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del 2 settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le somme iscritte nella colonna residui attivi in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e le somme iscritte nella colonna residui passivi in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono aggiornate secondo i dati esposti nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1979, riportato nello stato di previsione dell'entrata - previsione di competenza - del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 in L. 23.967.000.000, è aggiornato in L. 101.295.304.372, secondo quanto risulta dall'allegata tabella (allegato n. 2).

Art. 3.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 1979, riportato nello stato di previsione dell'entrata - previsioni di cassa - del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 in L. 21.800.000.000, è aggiornato in L. 21.822.655.289, secondo quanto risulta dall'allegata tabella (allegato n. 3).

Art. 4.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 6.

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è introdotta la seguente variazione in aumento in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 29 agosto 1980

VERRASTRO

(*Omissis*).

(2294)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1980, n. **50**.

Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 6 dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Oggetto

In attesa della legge nazionale sulla riforma dell'assistenza pubblica, la presente legge, nel quadro dei principi contenuti in materia nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, detta norme in via provvisoria per il riordino nell'ambito della regione Basilicata dei servizi socio-assistenziali di competenza dei comuni, della provincia e della Regione.

In particolare la presente legge detta norme relative:

1) ai tipi e alle modalità di intervento;

2) alla gestione coordinata e integrata dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

3) al modello organizzativo e funzionale, articolato nel territorio, dei servizi medesimi.

Art. 2.

Principi generali informatori

L'assistenza sociale di cui alla presente legge è informata ai seguenti principi:

a) prevenzione o rimozione delle situazioni di abbandono e di bisogno;

b) superamento della logica assistenziale per categoria;

c) mantenimento e reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque, permanenza nel proprio ambiente;

d) uguaglianza di prestazioni a parità di bisogni;

e) differenziazione dei servizi unicamente in relazione alla specificità delle esigenze, in un quadro di generale interdipendenza tra gli stessi;

f) recupero dei soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psico-fisiche e sensoriali;

g) promozione ed utilizzazione di tutte le iniziative in campo assistenziale della società civile, nella varietà delle sue libere articolazioni;

h) partecipazione dei cittadini utenti alla gestione sociale dei servizi.

Gli interventi di assistenza sociale si attuano garantendo ai destinatari una autonoma e libera scelta tra le possibili prestazioni.

Art. 3.

Destinatari dei servizi

I servizi, le prestazioni e gli interventi sono rivolti a tutti i cittadini residenti in Basilicata, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge.

Essi si estendono agli stranieri che risiedono nella regione Basilicata nonchè ai cittadini non residenti che si trovino occasionalmente nel territorio regionale, limitatamente alle prestazioni di carattere assolutamente urgente.

Art. 4.
Tipi d'intervento

I principi e le finalità di cui al precedente art. 2 si realizzano attraverso:

1) interventi a sostegno della famiglia e dei singoli, sotto forma, in particolare di:
a) prestazioni economiche;
b) assistenza domiciliare;
c) attività sociali connesse alle competenze dell'autorità giudiziaria con particolare riferimento a quelle del giudice tutelare, del tribunale per i minorenni e delle strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia;

2) interventi sostitutivi dell'ambiente familiare, sotto forma, in particolare di:
a) affidamenti etero-familiari;
b) affidamenti a comunità alloggio;
c) ricovero in istituti a gestione pubblica o privata;

3) interventi integrativi dell'ambiente familiare, sotto forma in particolare di:
a) centri e soggiorni di vacanze;
b) attività ricreative e culturali.

Art. 5.
Prestazioni economiche

Le prestazioni economiche sono disposte con funzione di integrazione del reddito del nucleo familiare e dei singoli.

Esse tendono ad affrontare particolari condizioni individuali o familiari di bisogno economico.

L'entità delle prestazioni economiche è rapportata, nei limiti delle disponibilità di bilancio dagli enti gestori dei servizi, al reddito ed alla composizione del nucleo familiare.

Art. 6.
Assistenza domiciliare

Gli interventi di assistenza domiciliare sono finalizzati a far fronte a situazioni di particolare bisogno relative sia a nuclei familiari sia a singoli individui.

Essi sono rivolti in ispecie:

alle persone anziane;
agli individui non autosufficienti;
ai minori che si trovino momentaneamente privi dell'assistenza dei genitori per particolari motivi.

Art. 7.
Interventi connessi ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Gli interventi indicati al precedente art. 4, punto 1, lettera *c)*, comprendono, in particolare, le attività relative:

a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie e minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

Art. 8.
Affidamenti etero familiari

Gli affidamenti etero familiari possono essere disposti in favore di minori in stato di grave bisogno di assistenza e tutela, di interdetti, di handicappati o anziani privi di ambiente familiare e con situazioni di famiglia pregiudizievoli al loro stato.

Gli affidamenti debbono essere effettuati preferibilmente a famiglie o persone che diano garanzie di assicurare ai soggetti in situazione di bisogno condizioni di vita idonee a garantire lo sviluppo della personalità.

All'affidatario può essere erogato un contributo economico da determinare sulla base dei bisogni specifici dei soggetti affidati.

Art. 9.
Affidamento a comunità alloggio

Gli enti gestori dei servizi di cui alla presente legge possono realizzare comunità alloggio per dare ospitalità in particolare:

a ragazze madri che non possono permanere presso la loro famiglia;
a minori comunque privi di idonea assistenza;
ad altri soggetti che non abbiano una diversa possibilità di sistemazione.

Per i fini di cui al precedente comma, gli enti gestori possono avvalersi anche di case alloggio a gestione privata.

Art. 10.
Interventi di ricovero

Il ricovero e il mantenimento di minori e di adulti presso istituti assistenziali sono disposti a seguito della constatata impossibilità di interventi diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

Alla scelta dell'istituto partecipa direttamente la persona interessata o la famiglia. Solo in caso di comprovata necessità è consentito il ricovero in istituto fuori regione.

E' compito dell'istituto provvedere al mantenimento, alla socializzazione e, nel caso di minori ricoverati, alla formazione scolastica e professionale.

Ove possibile, gli istituti debbono ospitare soggetti di sesso e di età differenti, anche in considerazione dei rapporti di parentela.

Le dimensioni di ciascun istituto devono essere tali da consentire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali tra tutti gli ospiti e la loro piena integrazione con l'ambiente esterno.

La giunta regionale detta norme per stabilire gli standards minimi organizzativi e funzionali degli istituti di ricovero con riguardo in particolare a quanto attiene:

alle condizioni igienico-ambientali;
alla dotazione organica e alla qualificazione del personale educativo e di assistenza;
al numero massimo degli ospiti.

Art. 11.
Centri ricreativi e soggiorni di vacanze

Al fine di garantire a tutti i cittadini, specialmente ai minori e agli anziani, occasioni e possibilità di recupero fisico e psichico nonchè momenti di nuovi contatti e rapporti sociali, gli enti gestori dei servizi di cui alla presente legge attuano iniziative per soggiorno di vacanze estive ed invernali.

I soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non possono essere esclusi dalla funzione di tale servizio.

Idonee attività di educazione, assistenza e riabilitazione dovranno essere assicurate ai suddetti soggetti che ne hanno bisogno.

I centri ricreativi culturali diurni sono strutture di servizio a carattere territoriale (comunale, circoscrizionale di quartiere) destinati ad assicurare un luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo aperto alla realtà locale.

Art. 12.
Programmazione ed organizzazione dei servizi

Il consiglio regionale, stabilisce nell'ambito delle finalità e dei principi contenuti nella presente legge i criteri di programmazione ed organizzazione dei servizi ed interventi di cui al precedente art. 4, nonchè i tipi e le modalità delle prestazioni.

Per i fini di cui al primo comma la Regione può chiedere agli enti locali competenti le notizie ritenute necessarie.

Capo II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 13.
Le competenze dei comuni

Le funzioni in materia socio-assistenziali attribuite dalla normativa vigente alla competenza dei comuni, vengono esercitate in forma coordinata e integrata secondo quanto stabilito nei successivi articoli 16 e 19.

Tra tali funzioni sono comprese in particolare quelle attribuite ai comuni dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 concernenti tra l'altro:

a) l'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
b) l'assistenza post-penitenziaria;

c) gli interventi in favore dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

d) gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

e) l'assistenza generica, già di competenza degli EE.CC.AA.

Tra le funzioni assistenziali attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono inoltre comprese quelle in favore:

1) delle categorie post-belliche, nei limiti di cui ai decreti luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

2) dei profughi e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) degli inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 dell'art. 91 lettera *H*, n. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni;

4) degli assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi dell'art. 5, lettera *G)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1972, n. 1036;

5) degli Hanseniani e loro familiari a carico, ai sensi delle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4 e 31 marzo 1980, n. 126;

6) degli affetti da tubercolosi e loro familiari ai sensi dell'art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088;

7) di altri soggetti in porticolari condizioni di bisogno (*dializzati, affetti da morbo di Cooley*) in favore dei quali leggi o altri provvedimenti regionali già prevedono interventi assistenziali di carattere economico.

Rientrano infine tra le funzioni di competenza dei comuni quelle ad esse attribuite dalla normativa vigente relativamente alle attività assistenziali già di competenza delle II.PP.AA.BB. e degli enti nazionali operanti nel settore, ivi comprese le funzioni trasferite ai comuni ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 concernente le funzioni assistenziali dell'INAIL.

Gli interventi, le attività e le prestazioni indicati al presente articolo vengono effettuati dai comuni — singoli o associati — secondo i principi, le finalità e le modalità contenute nelle disposizioni di cui al capo I della presente legge.

Art. 14.

Gli interventi delle province

Gli interventi di competenza delle province concernono, tra l'altro:

a) l'assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, ai sensi del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 e dell'art. 144, lettera *G)*, punto 2 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

b) l'assistenza ai ciechi e sordomuti rieducabili, ai sensi dell'art. 144, lettera *G)*, punto 3 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Fino all'approvazione della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, allo scopo di garantire la gestione integrata degli interventi, le province, mediante la stipula di apposita convenzione, possono conferire alle unità sanitarie locali di cui al successivo art. 16 l'esercizio delle suddette competenze e di eventuali altre competenze residue nel campo dell'assistenza di cui alla presente legge.

A tal fine, i rapporti finanziari, e l'utilizzazione del personale e delle strutture delle province da parte delle unità sanitarie locali sono disciplinati secondo uno schema tipo approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti l'ANCI regionale e le amministrazioni provinciali.

Art. 15.

Funzioni di competenza regionale

Restano riservate alla Regione, in attesa della legge di riforma dell'assistenza pubblica, tutte le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla normativa vigente concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le persone giuridiche private.

Tali funzioni sono attuate, per quanto di competenza della Regione, per i fini di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 16.

Gestione coordinata e integrata delle funzioni dei comuni

In attesa della legge di riforma sull'assistenza pubblica, in attuazione dell'art. 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e degli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 le funzioni relative ai servizi socio-assistenziali attribuite dalla normativa vigente ai comuni vengono esercitate in forma associata, dalle unità sanitarie locali di cui alla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1980.

L'unità sanitaria locale competente per territorio provvede alla gestione dei servizi socio-assistenziali di cui alla presente legge attraverso i propri organi.

L'unità sanitaria locale disciplina con regolamento la ripartizione delle competenze di cui alla presente legge tra i propri organi sulla base dei criteri fissati ai medesimi fini nella legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

Art. 17.

Principi generali di gestione

La gestione integrata dei servizi socio assistenziali con quelli sanitari viene attuata secondo forme atte a tenere distinte sul piano amministrativo le attività dei due predetti settori e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 47, terzo comma, della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

Art. 18.

Personale - Mezzi finanziari e beni

Relativamente al personale ed ai beni da mettere a disposizione delle U.S.L. per la gestione integrata dei servizi socio-assistenziali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 47, quarto, quinto e sesto comma della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

Art. 19.

Gestione decentrata dei servizi socio-assistenziali

Singoli comuni possono chiedere all'U.S.L. che determinate funzioni relative ai servizi socio-assistenziali restino ad essi affidate, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 per quanto attiene soprattutto alle seguenti attività: *assistenza economica, assistenza domiciliare*, gestione case riposo di piccole dimensioni e strutture affini.

Sulla richiesta decide l'U.S.L. con delibera dell'assemblea generale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di rigetto, la delibera deve contenere l'indicazione delle ragioni funzionali e gestionali che impongono la gestione da parte della U.S.L.

Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo l'U.S.L. provvede a ripartire tra i comuni interessati gli eventuali finanziamenti ad essa assegnati dalla Regione relativamente ai servizi socio-assistenziali gestiti dai singoli comuni.

Al fine di assicurare il necessario coordinamento e collegamento programmatico e funzionale tra le attività gestite dalla U.S.L. e quelle gestite dai singoli comuni, gli enti interessati promuovono ed attuano conferenze periodiche tra amministratori ed operatori nonchè ogni altra utile forma di reciproca consultazione.

Art. 20.

Delimitazioni territoriali e modello organizzativo

Gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali di cui alla legge regionale di attuazione dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 individuano anche gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi socio-assistenziali attribuiti dalla normativa vigente ai comuni.

I servizi socio-assistenziali di cui alla presente legge si articolano nel territorio secondo il seguente modello:

a) area funzionale dei servizi di base, coincidente con il distretto di base dei servizi sanitari;

b) area funzionale dei servizi comprensoriali, coincidente con l'ambito territoriale di ciascuna U.S.L.

Art. 21.

Aree funzionali

A livello di area di base, denominata anche distretto di base, devono essere presenti i servizi socio-assistenziali finalizzati a dare agli utenti, nel posto in cui questi vivono, risposte ai bisogni più ricorrenti.

In particolare deve essere erogata a livello di area di base l'assistenza economica e quella domiciliare.

A livello di area comprensoriale devono essere presenti tutti gli altri servizi che, in rapporto al grado di complessità o al costo delle relative prestazioni ovvero in relazione alle indicazioni della programmazione regionale, non possono essere allocati a livello di area di base.

Gli operatori socio-assistenziali dell'area di base sono coordinati dal responsabile del distretto che a sua volta risponde dell'andamento dei servizi ai competenti uffici della struttura centrale dell'U.S.L.

Nell'ambito della struttura centrale dell'U.S.L. deve essere istituito un servizio articolato in più uffici, al quale fanno capo, sotto il profilo organizzativo e funzionale, tutti i presidi, le attività e le prestazioni socio-assistenziali del territorio.

L'unità sanitaria locale stabilisce per ciascun ufficio e per ciascun distretto di base il fabbisogno di personale, distinto per qualifica, nonchè i criteri per la nomina del coordinatore del servizio, dei responsabili d'ufficio e di coordinatori di distretto.

Art. 22.

Servizi socio-assistenziali multi zonali

In attesa del piano regionale socio-assistenziale, i presidi e le strutture appresso indicati si intendono a servizio di due o più ambiti territoriali secondo le successive determinazioni della giunta regionale:

a) comunità educative già gestite dal disciolto Enaoli;

b) centri di assistenza per tossicodipendenti.

Le strutture indicate al precedente comma sono gestite dall'U.S.L. ove sono ubicate.

Al fine di garantire gli opportuni collegamenti funzionali, il comitato di gestione dell'U.S.L. indicata al precedente comma si avvale di apposito comitato di coordinamento composto dai presidenti o loro delegati delle altre unità sanitarie locali interessate.

Art. 23.

Controllo sugli atti

Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali ovvero dei comuni nell'ipotesi di cui al precedente art. 19, che attengono all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, viene esercitato dal comitato regionale di controllo in sede centrale.

Art. 24.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni già regionali ed ora attribuite ai comuni.

Tale fondo è costituito per il 1980 in misura pari all'ammontare degli stanziamenti dei capitoli 4110, 4111, 4112, 4114 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 i quali non vengono più riprodotti.

Art. 25.

Il fondo di cui all'art. 24 viene suddiviso tra i comuni singoli o associati con atto della giunta regionale, secondo procedure e criteri stabiliti dal consiglio regionale.

Art. 26.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 dicembre 1980

VERRASTRO

(2295)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811540)